

*1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

Anno 128° — Numero 10

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

Roma - Mercoledì, 4 marzo 1987

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO  
DI MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## CORTE COSTITUZIONALE



## S O M M A R I O

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| SENTENZA 13 febbraio 1987, n. 53. — Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione: Provincia di Bolzano - assistenza e beneficenza pubblica - soppressione e scioglimento di organismi assistenziali e nomina di commissari straordinari - individuazione e classificazione per categorie - d.P.R. 29 aprile 1977 - ricorso della provincia - reiezione - Manifesta infondatezza del conflitto di attribuzioni. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pag. . . . . | 5  |
| SENTENZA 13 febbraio 1987, n. 54. — Art. 2-ter legge 16 aprile 1974, n. 114: Previdenza ed assistenza - pensionato nella gestione speciale coltivatori diretti che abbia successivamente svolto lavoro autonomo - diritto del superstita alla pensione di reversibilità - condizioni (art. 3 Cost.) - autonomia finanziaria e gestionale dell'assicurazione ordinaria rispetto alle gestioni speciali - utilizzazione dei periodi di contribuzione nella gestione speciale dei lavoratori autonomi per il conseguimento del diritto a pensione nel regime ordinario - tassatività delle condizioni - Non fondatezza della questione . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | » . . . . .  | 7  |
| ORDINANZA 13 febbraio 1987, n. 55. — D.P.R. 8 luglio 1980, n. 538: Previdenza ed assistenza - liberi professionisti - contributi sociali di malattia (artt. 3, 23, 53, 76 e 77 Cost.) - impugnativa di atto non avente forza di legge - Manifesta inammissibilità (sent. n. 167/1986).<br>Artt. 57 e 63 legge 23 dicembre 1978, n. 633; art. 3 d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33; art. 12 d.-l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 14 legge 26 aprile 1982, n. 181; artt. 4 e 14 d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; art. 33 legge 27 dicembre 1983, n. 730: Previdenza ed assistenza - liberi professionisti - contributi sociali di malattia - determinazione dell'ammontare - modalità di partecipazione contributiva degli assistiti (artt. 3, 23, 53, 76, 77 e 101 Cost.) - questioni già dichiarate non fondate (sent. n. 167/1986) - Manifesta infondatezza . . . . . | » . . . . .  | 11 |
| ORDINANZA 13 febbraio 1987, n. 56. — Art. 3, lett. b), d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33: Lavoro - reddito dei liberi professionisti prestatori anche di lavoro dipendente - obbligo di pagare i contributi di malattia - omessa previsione (artt. 3 e 53 Cost.) - <i>Jus superveniens</i> : d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 - necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice <i>a quo</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | » . . . . .  | 14 |
| ORDINANZA 13 febbraio 1987, n. 57. — Art. 23, primo e ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643: Imposta incremento valore immobili - sopratasse - modalità di corresponsione (art. 76 Cost.) - <i>Jus superveniens</i> : d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516 - necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice <i>a quo</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | » . . . . .  | 15 |
| ORDINANZA 13 febbraio 1987, n. 58. — Art. 20 legge 30 aprile 1969, n. 153: Previdenza ed assistenza - pensionati aventi un ulteriore reddito da lavoro dipendente - disciplina del cumulo pensionistico - non estensibilità ad altri redditi personali dei pensionati (art. 3 Cost.) - questione già dichiarata non fondata (sent. n. 30/1976) - Manifesta infondatezza . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | » . . . . .  | 17 |
| ORDINANZA 13 febbraio 1987, n. 59. — Art. 74-bis, penultimo comma, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (articolo introdotto dall'art. 10 legge 18 aprile 1975, n. 148): Impiego pubblico - medici ammessi a frequentare il tirocinio pratico presso enti ospedalieri - inconfigurabilità di un rapporto di lavoro subordinato (art. 36 Cost.) - questione già decisa (sent. n. 210/1985) - Manifesta infondatezza . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | » . . . . .  | 18 |
| ORDINANZA 13 febbraio 1987, n. 60. — Artt. 18, 45, n. 4, e 46 cod. proc. pen.: Processo penale - connessione dei procedimenti - scelta tra connessione probatoria e pregiudizialità - discrezionalità del giudice (artt. 25, 101 e 107 Cost.) - questione sollevata da giudice non più avente poteri decisori in ordine al giudizio di merito - Manifesta inammissibilità . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | » . . . . .  | 19 |



# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 53

*Sentenza 13 febbraio 1987*

**Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione: Provincia di Bolzano - assistenza e beneficenza pubblica - soppressione e scioglimento di organismi assistenziali e nomina di commissari straordinari - individuazione e classificazione per categorie - d.P.R. 29 aprile 1977 - ricorso della provincia - reiezione - Manifesta infondatezza del conflitto di attribuzioni.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano notificato il 26 agosto 1977, depositato in cancelleria il 2 settembre 1977 ed iscritto al n.19 del Registro per conflitti di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 29 aprile 1977, recante: «Individuazione degli enti e delle gestioni di assistenza di malattia da sopprimere. Nomina di commissari straordinari».

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il giudice relatore Virgilio Andrioli.

## *Ritenuto di fatto*

1. — Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 26 agosto 1977 depositato il successivo 2 settembre (iscritto al n. 19 Reg. ric.conflitti 1977) la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Vice Presidente della Giunta Provinciale dott. Alfons Benedikter, rappresentato e difeso, giusta procura speciale con firma autenticata per notar Pietro Longi di Bolzano il 17 maggio 1977, dall'avv. prof. Giuseppe Guarino, chiese che la Corte costituzionale definisse il conflitto di attribuzioni insorto tra lo Stato e la Provincia autonoma di Bolzano per effetto dell'adozione del d.P.R. 29 aprile 1977 (*G.U.* n. 173 del 27 giugno 1977), avente ad oggetto «Individuazione degli enti e delle gestioni di assistenza di malattia da sopprimere e nomina di commissari straordinari», dichiarando — in via principale — che il decreto presidenziale non include «nel novero degli enti individuati ai sensi dell'art. 12-bis co. 3 l. 17 agosto 1974, n. 386, organismi che operano nella Provincia di Bolzano e — in via subordinata — annullare il provvedimento impugnato in quanto invasivo della sfera di competenza riservata alla Provincia dagli artt. 8 n. 25, 9 n. 10, 16 e 54 n. 5 dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige». A sostegno dedusse la Provincia *I)* che era munita di competenza legislativa primaria in materia di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell'art. 9 n. 10 dello Statuto regionale e titolare delle relative potestà amministrative in base all'art. 16 dello stesso Statuto, *II)* che le attribuzioni della Provincia in materia di «igiene e sanità» e di «assistenza e beneficenza pubblica» erano compiutamente definite dal d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e dal d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, che avevano espressamente devoluto alla Provincia l'esercizio delle potestà amministrative relative all'istituzione e al funzionamento degli enti chiamati ad

operare negli indicati settori, *III*) che sono, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto regionale, devolute alla Giunta provinciale la vigilanza e la tutela «sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza...compresa la facoltà di soppressione e di scioglimento dei loro organi in base alla legge», *IV*) che l'art. 6 dello Statuto riserva alla Provincia la facoltà di emanare nelle materie concernenti la previdenza e l'assistenza sociali norme legislative al fine di integrare le disposizioni delle leggi statali e di costituire appositi istituti autonomi in tali settori operanti, *V*) che l'art. 12 *bis* l. 17 agosto 1974, n. 386 statui, nel primo comma, che lo scioglimento dei consigli di amministrazione dell'INAM, dell'ENPAS, dell'INADEL, dell'ENPDEDP e delle Federazioni nazionali delle casse mutue degli artigiani e coltivatori diretti (da effettuarsi nel quadro della riforma sanitaria) si provvedesse con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, previa delibera del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri del Lavoro, della Sanità e del Tesoro, e nel comma terzo prevede che all'individuazione degli altri enti non espressamente contemplati dal primo comma destinati ad essere soppressi unitamente alle gestioni di assistenza malattia si procedesse con distinto provvedimento del Presidente della Repubblica, *VI*) che alla identificazione degli enti da sopprimere si è provveduto con il d.P.R. 29 aprile 1977 che — pur contenendo una elencazione analitica degli enti destinati ad essere disciolti — li identifica «per categorie», *VII*) che tale classificazione per categorie determinerebbe l'insorgere di un conflitto di attribuzioni in ordine a tale provvedimento perchè «quanto meno sul piano delle ipotesi affiora il sospetto che esso abbia inteso disporre anche in ordine agli organismi operanti nella provincia di Bolzano» e sebbene non manchi la stessa Provincia di affermare che «una corretta applicazione dei canoni che presiedono all'interpretazione degli atti normativi indurrebbe ad escludere tale eventualità», resta — è sempre la Provincia che argomenta — che «ove il Presidente della Repubblica avesse inteso includere nel suo "elenco" le casse mutue provinciali operanti nel territorio di Bolzano si sarebbe di fronte ad una evidente lesione della sfera di autonomia riservata alla Provincia dalle disposizioni statutarie e relative norme di attuazione in base alle quali deve ritenersi demandato alla Provincia il potere di procedere all'individuazione e allo scioglimento degli organismi assistenziali operanti a livello locale nonchè alla nomina dei relativi commissari straordinari».

2. — Con atto depositato il 12 settembre 1977, si costituì per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato deducendo che — a prescindere dalla ammissibilità di un conflitto di attribuzione in cui la violazione della sfera di competenza basata e garantita da una legge costituzionale viene prospettata in forma ipotetica in relazione non già alle norme impugnate ma alla intenzione dell'Organo che le ha emesse — il legislatore nazionale ha espressamente stabilito con l'art. 12-*bis* co. 2 l. 17 agosto 1974, n. 386 che allo scioglimento dei consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano provvedono i rispettivi presidenti della giunta provinciale con la conseguenza che a questi competono tutti i correlativi poteri, e concludendo che «il ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano con atto 26 agosto 1977 sia dichiarato inammissibile ovvero sia respinto».

3. — Nell'adunanza del 9 dicembre 1986 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

#### *Considerato in diritto*

4. — In disparte i dubbi affacciati dalla stessa ricorrente Provincia di Bolzano sulla invasione della propria sfera normativa di cui sarebbe stata vittima, il ricorso va respinto perchè l'art. 12 *bis*, inserito con la l. 17 agosto 1974, n. 386 di conversione, d.l. 8 luglio 1974, n. 264 (Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria) rescrive al comma 2 che «Con decreto del presidente della Giunta provinciale di Trento e del presidente della Giunta provinciale di Bolzano sono sciolti rispettivamente i consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono nominati i rispettivi commissari straordinari per la temporanea gestione delle casse stesse fino alla data di emanazione del decreto cui al terzo comma». Co. 2 di cui non ha la stessa Provincia di Bolzano mancato di far applicazione con il decreto 7 aprile 1975 n. 26, con il quale il Presidente della Giunta ha sciolto il Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua provinciale di malattia della Provincia di Bolzano nominandone commissario straordinario per la temporanea gestione il signor dr. Albuin Hofer.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara manifestamente infondato il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato con il ricorso 26 agosto 1977 (n. 19 Reg. ric. 1977).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.

*Il direttore della cancelleria: VITALE*

N. 54

Sentenza 13 febbraio 1987

**Art. 2-ter legge 16 aprile 1974, n. 114: Previdenza ed assistenza - pensionato nella gestione speciale coltivatori diretti che abbia successivamente svolto lavoro autonomo - diritto del superstite alla pensione di reversibilità - condizioni (art. 3 Cost.) - autonomia finanziaria e gestionale dell'assicurazione ordinaria rispetto alle gestioni speciali - utilizzazione dei periodi di contribuzione nella gestione speciale dei lavoratori autonomi per il conseguimento del diritto a pensione nel regime ordinario - tassatività delle condizioni - Non fondatezza della questione.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter della legge 16 aprile 1974 n. 114 (Conversione, con modificazioni del d.l. 2 marzo 1974 n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), promosso con l'ordinanza emessa l'8 novembre 1978 dal Tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra Venturato Maria ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 87 dell'anno 1979;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e di Venturato Maria nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice relatore Francesco Greco.

Udito l'avv. Pasquale Vario per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

I. — Con ricorso al pretore di Padova, Venturato Maria, premesso che era vedova di Frizzarin Angelo, titolare di pensione a carico della gestione speciale coltivatori diretti con decorrenza dall'1 gennaio 1965, che quest'ultimo, dopo tale data, avendo continuato a svolgere lavoro agricolo autonomo, era rimasto iscritto in detta gestione per altri cinque anni e fino alla data del decesso avvenuto il 7 luglio 1972, che siffatta iscrizione le conferiva, in applicazione dell'articolo 2-ter legge 16 aprile 1974 n. 114, il diritto a pensione di reversibilità, consentendo il superamento della circostanza, altrimenti ostativa ex art. 25 legge 30 aprile 1969 n. 153, dell'antiorità all'1 gennaio 1970 della data di pensionamento del dante causa, conveniva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo l'accertamento del suo diritto al menzionato trattamento pensionistico.

Analoga domanda proponeva Zanantonio Olinda, vedova di Scolaro Gino, deceduto il 7 luglio 1973, titolare di pensione nella gestione speciale coltivatori diretti con decorrenza dall'1 novembre 1964 e rimasto iscritto in tale gestione fino a tutto il 3 dicembre 1970.

Il giudice adito, riunite le cause, respingeva entrambe le domande. Il tribunale di Padova, adito in sede di gravame, con ordinanza emessa l'8 novembre 1979, ritualmente comunicata, notificata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1979, sollevava, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter della citata legge n. 114/74, nella parte in cui non prevede il diritto a pensione di reversibilità per il superstite di pensionato nella gestione speciale coltivatori diretti che, pur godendo del relativo trattamento con decorrenza anteriore al primo gennaio 1970, abbia, successivamente al pensionamento, svolto lavoro autonomo per un periodo superiore ai cinque anni.

Ritenuta la sussistenza di tale ultima circostanza nel caso di specie (e perciò, implicitamente, la rilevanza della questione, circa la quale, peraltro, difettano specifiche argomentazioni), il giudice *a quo* rilevava altresì che le ricorrenti, pur avendo i requisiti richiesti dall'art. 25 della legge 30 aprile 1969 n. 153 per ottenere la pensione di reversibilità nella gestione speciale coltivatori diretti, non potevano beneficiare di tale norma per carenza dell'ulteriore requisito, dalla medesima legge imposto, della posteriorità della decorrenza del pensionamento del dante causa alla data dell'1 gennaio 1970.

Osservava, poi, che ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 114/74, il titolare di pensione a carico della gestione speciale coltivatori diretti, dal 1° gennaio 1970, ove svolga, successivamente alla decorrenza di detta pensione, lavoro «dipendente», e versi i relativi contributi all'A.G.O. per il periodo minimo di cinque anni, può optare per la pensione a carico della stessa assicurazione generale obbligatoria. Ai sensi della medesima norma, il superstite di pensionato a carico della gestione speciale, titolare di tale ulteriore periodo di contribuzione all'A.G.O., ha diritto alla liquidazione della pensione di reversibilità a carico di quest'ultima, anche se il trattamento pensionistico del dante causa abbia decorrenza anteriore all'1 gennaio 1970.

Invece non ha lo stesso diritto il superstite del pensionato iscritto alla gestione speciale che, dopo il pensionamento, abbia continuato a prestare lavoro «autonomo» per altri cinque anni.

Di qui la lamentata violazione del principio di uguaglianza, non ravvisandosi, secondo il giudice *a quo*, idonea giustificazione del diverso trattamento riservato ai superstiti, rispettivamente di pensionati a carico della gestione speciale che dopo il pensionamento abbiano prestato lavoro «autonomo» o «dipendente», nella diversa natura dell'attività alla cui stregua i pensionati stessi continuano a rivestire la qualità di assicurati (nell'A.G.O. o nella stessa gestione speciale). Siffatta diversità non potrebbe avere più giuridica rilevanza dopo l'entrata in vigore della legge 30 aprile 1969 n. 153 che, con l'art. 25, ha esteso ai superstiti di coltivatori diretti il medesimo trattamento riservato ai superstiti di coltivatori dipendenti.

2. Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si è costituito l'I.N.P.S. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; entrambi hanno concluso nel senso dell'infondatezza della questione.

L'Avvocatura dello Stato ha osservato che la norma impugnata conferisce ai pensionati a carico delle gestioni speciali dei lavoratori «autonomi» che, dopo il pensionamento, abbiano prestato lavoro «subordinato», utile di per sé al conseguimento della pensione nell'assicurazione generale obbligatoria, facoltà di optare per il trattamento previdenziale dei lavoratori «dipendenti». Solo in conseguenza di questa opzione e del conseguente passaggio dalla gestione speciale all'assicurazione generale, si determina la possibilità, per i superstiti, di fruire della pensione di reversibilità senza i limiti posti dall'art. 25 della legge n. 153/69 per i soli superstiti di pensionati a carico della gestione speciale. Il diverso trattamento praticato ai superstiti di quei lavoratori i quali sono sempre rimasti iscritti nella gestione speciale o, comunque, dopo il pensionamento, non hanno prestato lavoro dipendente per un tempo sufficiente a determinare la possibilità del loro pensionamento a carico dell'A.G.O. è giustificato dall'avvenuta prestazione di lavoro dipendente per un periodo tale da far maturare il diritto a pensione nell'A.G.O..

I superstiti dei lavoratori autonomi incorrono nelle limitazioni previste dal citato art. 25 legge n. 153/69, nonostante l'avvenuta prosecuzione di versamenti contributivi nella gestione speciale per oltre un quinquennio successivo alla data di pensionamento del dante causa. In tale situazione nessun elemento di novità si aggiunge alle censure già esaminate da questa Corte, relativamente alla norma suddetta, allorché con la sentenza n. 33/75 ha ritenuto razionale tale diversità, giudicandola rispondente ad una scelta di politica legislativa, diretta a realizzare l'ampliamento della tutela previdenziale con la gradualità imposta dalla disponibilità finanziaria.

La difesa dell'I.N.P.S. ha sottolineato in particolare che anche la norma censurata dal giudice *a quo* costituisce un momento del graduale processo di miglioramento della tutela previdenziale. In specie, essa appare rispondente allo scopo di enucleare tutti quei periodi di contribuzione all'A.G.O., idonei a determinare il diritto alla relativa pensione secondo le norme proprie di questa, al fine di garantire identica tutela previdenziale e pensionistica a parità di condizioni assicurative e contributive conseguite da chi abbia prestato lavoro dipendente. Per contro, la diversità di condizione che caratterizza i lavoratori autonomi rispetto a quelli subordinati, particolarmente nel settore agricolo, costituisce sufficiente giustificazione dell'avvenuto esercizio della discrezionalità legislativa nel senso di conservare per i superstiti dei primi le ricordate condizioni limitative del diritto a pensione di reversibilità.

La stessa difesa dell'I.N.P.S. ha, peraltro, eccepito l'irrilevanza della questione limitatamente alla domanda proposta nel giudizio *a quo* da Zanantonio Olinda, essendo stato in detto giudizio dedotto che il dante causa di quest'ultima non risultava avere effettuato versamenti contributivi successivamente alla data di pensionamento, neanche nella gestione speciale.

3. — La Venturato Maria si è costituita tardivamente.

Nell'imminenza della pubblica udienza hanno presentato memorie la difesa della Venturato e dell'I.N.P.S.. Della prima non si può tenere conto essendo stata tardiva la sua costituzione nel giudizio.

La difesa dell'I.N.P.S., dopo avere richiamato la giurisprudenza di questa Corte circa la legittimità di trattamenti differenziati in materia previdenziale, discrezionalmente attuati dal legislatore al fine di procedere, con gradualità e nel rispetto necessario delle compatibilità finanziarie, sulla via del miglioramento delle prestazioni, ha sottolineato che dall'ordinamento vigente può enuclearsi il principio dell'autonomia finanziaria e gestionale dell'assicurazione ordinaria rispetto alle sue gestioni speciali e della utilizzabilità in essa soltanto in casi eccezionali, non estensibili analogicamente, della contribuzione effettuata nella gestione speciale dei lavoratori autonomi: esempio specifico ne è l'art. 6 della legge n. 9/63 (intesa quale completamento della legge n. 1047/57, sulla estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

Deroghe al principio per cui il diritto alla pensione secondo le norme dell'assicurazione ordinaria si configura nel solo caso in cui tutti i requisiti risultino raggiunti nel regime generale predetto, possono essere talora poste dal legislatore, ma, in quanto tali, sono di stretta interpretazione e non alterano la sostanza del principio stesso: così, ad esempio il d.P.R. n. 1434/70 nel disciplinare il reinserimento di mezzadri e coloni nell'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. dei lavoratori dipendenti ha eccezionalmente consentito la computabilità in essa dei contributi versati nella gestione speciale nella quale gli assicurati erano ancora iscritti al momento dell'entrata in vigore del provvedimento.

In questo contesto si inserisce anche la norma impugnata, improntata appunto al principio dell'autonomia dell'A.G.O. rispetto alle gestioni speciali e della rilevanza della contribuzione compiuta nella prima, a fini di liquidazione del relativo trattamento secondo le norme proprie di essa, nei soli casi in cui risultino verificati tutti i requisiti dalla medesima previsti. La norma poi rappresenta un ulteriore momento di sviluppo e miglioramento del sistema previdenziale, essendosi con essa assicurata detta rilevanza anche nei confronti dell'assicurato già pensionato, mentre antecedentemente essa era limitata soltanto nei confronti degli iscritti non pensionati.

Nè può richiamarsi a sostegno della censura per cui è causa una supposta equiparazione fra lavoro agricolo autonomo e lavoro agricolo dipendente, operata dalla legge n. 153/69, posto che le due forme di lavoro restano soggettivamente ed oggettivamente diverse nella loro proiezione previdenziale, sotto il profilo della base di calcolo dei relativi trattamenti nonché dei criteri di determinazione della contribuzione.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale di Padova dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2-ter della legge 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui non prevede, a favore del superstite di pensionato nella gestione speciale coltivatori diretti, il diritto alla pensione di reversibilità, qualora il suo dante causa, pur avendo goduto del trattamento pensionistico con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970, sia rimasto iscritto in detta gestione versandovi i contributi assicurativi per un periodo pari o superiore al quinquennio e condiziona il diritto al trattamento di reversibilità più favorevole alla circostanza della concessione della pensione del *de cuius* successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

Detto trattamento sarebbe irrazionalmente deteriore rispetto a quello riservato nell'analogo caso al superstite di pensionato nella stessa gestione speciale che, dopo il pensionamento, abbia versato contributi per lavoro dipendente per almeno un quinquennio nella gestione ordinaria assicurativa in quanto in tale caso sussiste la facoltà di optare per la liquidazione della più favorevole pensione a carico della detta gestione e, per il superstite, il diritto di ottenere il trattamento di reversibilità anche in difetto della condizione di concessione di pensione al *de cuius* nella gestione speciale posteriormente al 1° gennaio 1980.

2. — La questione non è fondata.

La norma denunciata (art. 2-ter della legge n. 114/74 di conversione con modificazioni del d.l. n. 30 del 1974), la quale persegue finalità di riassetto e di miglioramento del trattamento pensionistico, ha consentito ai titolari di pensioni a carico di gestioni speciali (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti) di ottenere la riliquidazione della pensione a carico della più favorevole assicurazione obbligatoria ordinaria per i lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, al raggiungimento di tutti i requisiti della detta assicurazione ordinaria, indipendentemente dai contributi accreditati nella gestione speciale.

In altri termini, la detta norma ha concesso il beneficio del passaggio dalla gestione speciale alla gestione ordinaria a quei pensionati che, dopo il pensionamento, abbiano prestato lavoro dipendente iscrivendosi alla relativa assicurazione obbligatoria ordinaria e pagando i relativi contributi.

La stessa norma ha riconosciuto ai superstiti dei detti pensionati il diritto di liquidare la pensione di reversibilità a carico dell'assicurazione ordinaria generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti quando il loro dante causa abbia maturato il diritto al relativo trattamento pensionistico diretto.

Lo stesso diritto non è stato riconosciuto ai superstiti dei pensionati i quali, dopo il pensionamento, hanno prestato lavoro autonomo continuando ad essere iscritti nella gestione speciale con il versamento dei relativi contributi. Per essi ha trovato ancora applicazione l'art. 25 della legge n. 153 del 1969, alle condizioni ivi previste, norma peraltro ritenuta costituzionalmente legittima (sent. n. 33/75).

La norma suddetta non ha creato alcuna discriminazione. La situazione regolata è diversa da quella disciplinata precedentemente; una riguarda i pensionati da lavoro dipendente e l'altra i pensionati da lavoro autonomo. Già questa Corte (sent. n. 31/86) ha ritenuto la diversità di trattamento né arbitraria né irragionevole, trovando essa la sua giustificazione proprio nella differenza delle situazioni. Anzitutto i due rapporti di lavoro sono qualitativamente diversi; i lavoratori dipendenti godono di una retribuzione fissa mentre i lavoratori autonomi di un reddito. Essi, inoltre, hanno una diversa posizione economica e sociale, ma soprattutto sussiste una diversità di sistemi di contribuzione; per gli uni essa è legata ad un reddito, più o meno statico, mentre per gli altri è legata alla dinamica salariale.

Il rapporto contribuzione-retribuzione è diverso dal rapporto contribuzione-reddito. La massa contributiva aumenta in proporzione alla retribuzione, il che non si verifica, o almeno nelle stesse proporzioni, per il reddito.

Essendo il trattamento pensionistico legato anche alla contribuzione, è adeguatamente giustificata la diversità dei trattamenti per l'una e per l'altra categoria di lavoratori.

3. — Vero è che vi è una tendenza alla uniformità dei trattamenti pensionistici ma, trattandosi di scelte di politica legislativa per l'ampliamento della tutela dei pensionati e dei superstiti che richiedono aggravii finanziari, il passaggio al trattamento più favorevole deve necessariamente essere graduale secondo le disponibilità finanziarie del Paese.

È proprio il principio della gradualità che giustifica la sussistenza della diversità dei trattamenti ed importa perciò la legittimità costituzionale delle norme di previsione. E questa Corte più volte ha deciso nei suindicati sensi (sentt. nn. 33/75, 126/77, 42/82).

Le fattispecie hanno riguardato proprio la determinazione in concreto dei trattamenti pensionistici, la concessione di trattamenti più favorevoli, il passaggio dalle gestioni speciali alla più favorevole gestione ordinaria.

Per quello che più particolarmente interessa la fattispecie, la legge n. 1047/57 ha esteso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed ha istituito presso l'I.N.P.S. una gestione speciale autonoma per provvedere al loro trattamento di previdenza che, però, includeva solo le pensioni dirette e limitava la concessione della pensione di reversibilità solo ad alcuni casi. La norma (art. 18), però, veniva dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte nella parte in cui escludeva dal trattamento pensionistico altri superstiti (sent. n. 33/75).

La legge n. 9 del 1963 ha elevato, poi, i trattamenti minimi di pensione ed ha riordinato la materia prevedendo, tra l'altro, anche la possibilità di cumulo con le contribuzioni versate in altra gestione o nell'assicurazione generale obbligatoria ordinaria (sent. n. 126/77).

La legge n. 903 del 1965 ha avviato la riforma ed ha attuato alcuni miglioramenti dei trattamenti pensionistici. L'art. 22 ha regolato le prestazioni ai superstiti.

La legge n. 613/66 ha introdotto una norma derogatoria (art. 21) in favore dei superstiti di pensionati a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che ha consentito la liquidazione della pensione indiretta a carico della gestione ordinaria o altra speciale allorché, alla data del decesso del dante causa, tutti i requisiti di legge risultavano raggiunti nella forma assicurativa in cui il diritto veniva a perfezionarsi con la neutralizzazione dei contributi accreditati nella gestione speciale.

L'art. 26 della medesima legge n. 613/66 ha previsto il diritto al supplemento della pensione a carico delle gestioni speciali per l'utilizzo anche dei contributi eventuali versati nell'assicurazione ordinaria (Corte Cost. n. 42/82).

La legge n. 153/69 ha rivisto gli ordinamenti pensionistici ed ha dettato alcune norme in materia di sicurezza sociale. L'art. 25 ha previsto per i superstiti di cui all'art. 22 della legge n. 903/65, il diritto alla pensione diretta o di reversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ad alcune condizioni, con l'applicazione dell'art. 18 della legge n. 1047/57, nel caso della loro non sussistenza (sent. n. 126/77).

Il d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1434, nel disciplinare il reinserimento dei soli mezzadri e coloni e loro familiari nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, eccezionalmente ha sancito la computabilità in detta assicurazione dei contributi versati nell'apposita gestione speciale presso la quale gli stessi fossero stati iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina normativa.

In questo assetto normativo si è inserita poi la norma censurata che continua ad attuarne la *ratio* e le finalità.

Come esattamente ha rilevato la difesa dell'I.N.P.S., dall'*excursus* legislativo di cui innanzi si desume il principio dell'autonomia finanziaria e gestionale dell'assicurazione ordinaria rispetto alle gestioni speciali e l'utilizzazione in essa, in via eccezionale e perciò non estensibile analogicamente, dei periodi di contribuzione nella gestione speciale dei lavoratori autonomi per il conseguimento del diritto a pensione nel regime ordinario solo a tassative condizioni fra le quali la fissazione di una determinata base di calcolo dei contributi da versare e la determinazione dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori assicurati nella stessa misura in vigore nel regime ordinario (art. 32, lett. *b*), della legge n. 153/69). Conseguisce la maggiore onerosità del contributo dovuto all'assicurazione generale e la separazione contabile del *pro rata* a carico di ciascuna delle due gestioni in materia di ricongiunzione nell'A.G.O. dei periodi assicurativi dei lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni speciali amministrate dall'I.N.P.S.

Si rileva altresì la volontà del legislatore di realizzare, con la gradualità imposta dal quadro delle compatibilità finanziarie, la *par condicio* normativa ed economica fra assicurati e pensionati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e loro familiari i quali possono far valere diritti alla pensione a carico del regime generale ordinario allorché, secondo il regime proprio di questa, risultino perfezionati tutti i requisiti che condizionano l'insorgere del diritto stesso.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter della legge 16 aprile 1974 n. 114, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.

*Il direttore della cancelleria: VITALE*

87C0137

N. 55

*Ordinanza 13 febbraio 1987*

D.P.R. 8 luglio 1980, n. 538: Previdenza ed assistenza - liberi professionisti - contributi sociali di malattia (artt. 3, 23, 53, 76 e 77 Cost.) - impugnativa di atto non avente forza di legge - Manifesta inammissibilità (sent. n. 167/1986). Artt. 57 e 63 legge 23 dicembre 1978, n. 633; art. 3 d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33; art. 12 d.-l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 14 legge 26 aprile 1982, n. 181; artt. 4 e 14 d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; art. 33 legge 27 dicembre 1983, n. 730: Previdenza ed assistenza - liberi professionisti - contributi sociali di malattia - determinazione dell'ammontare - modalità di partecipazione contributiva degli assistiti (artt. 3, 23, 53, 76, 77 e 101 Cost.) - questioni già dichiarate non fondate (sent. n. 167/1986) - Manifesta infondatezza.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti); degli artt. 57 e 63 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale); dell'art. 3

del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in l. 29 febbraio 1980 n. 33 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977 n. 285, sulla occupazione giovanile); dell'art. 12 del d.l. 29 luglio 1981 n. 402 convertito in l. 26 settembre 1981 n. 537); dell'art. 14 della l. 26 aprile 1982 n. 181; degli artt. 4 e 14 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11 novembre 1983, n. 638) e dell'art. 33 della l. 27 dicembre 1983 n. 730, promossi con le ordinanze emesse il 16 dicembre 1982 dal Pretore di Verona, il 29 aprile 1985 dal Pretore di Napoli, il 17 marzo 1986 dal Pretore di Reggio Calabria, il 12 ottobre 1984 dal Pretore di Firenze, il 23 aprile 1986 e il 25 febbraio 1986 dal Pretore di Pescara, il 31 marzo 1985 e il 28 febbraio 1985 dal Pretore di L'Aquila e tre ordinanze emesse il 5 maggio 1986 dal Pretore di Bologna, iscritte rispettivamente al n. 146 del R.O. 1983, ai nn. 356, 416, 428, 440, 441, 445, 446, 490, 491 e 492 del R.O. 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 198 dell'anno 1983 e nn. 40, 41 e 42 della 1<sup>a</sup> s.s. dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Campanelli Andrea ed altri e di Rossi Luciano, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che la normativa relativa ai contributi sociali di malattia dovuti dai liberi professionisti per gli anni 1980-1984 è stata oggetto di impugnativa da parte di diversi Pretori; in particolare va rilevato che:

1) con ordinanza emessa il 16 dicembre 1982 dal Pretore di Verona è stato impugnato l'art. 3, lett. b), d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33 con riferimento all'art. 3 Cost. (ord. n. 146/1983 R.O.);

2) con ordinanza emessa il 29 aprile 1985 (pervenuta il 5 maggio 1986 dal Pretore di Napoli) è stato impugnato l'art. 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638 con riferimento agli artt. 3, 53 e 101, secondo comma, Cost. (ord. n. 356/1986 R.O.);

3) con ordinanza emessa il 17 marzo 1986 dal Pretore di Reggio Calabria sono stati impugnati gli artt. 57 e 63 l. n. 833/1978 con riferimento all'art. 3 Cost. nonchè gli artt. 1 d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982 con riferimento agli artt. 3, 53, 23, 76 e 77 Cost. (ord. n. 416/1986 R.O.);

4) con ordinanza emessa il 12 ottobre 1984 (pervenuta il 23 maggio 1986) dal Pretore di Firenze gli artt. 57, secondo comma, e 63, terzo e quinto comma, l. n. 833/1978, 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 12, sesto ed ultimo comma, d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14, primo, quarto e sesto comma, l. n. 181/1982, 4, quarto comma, 14, primo e secondo comma, d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 33, primo e terzo comma, l. n. 730/1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. (ord. n. 428/1986 R.O.);

5) con ordinanza emessa il 23 aprile 1986 dal Pretore di Pescara gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 33 l. n. 730/1983 con riferimento all'art. 3 Cost. (ord. n. 440/1986 R.O.);

6) con ordinanza emessa il 25 febbraio 1986 dal Pretore di Pescara gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 33 l. n. 730/1983 con riferimento all'art. 3 Cost. (ord. n. 441/1986 R.O.);

7) con ordinanza emessa il 31 marzo 1985 (pervenuta il 29 maggio 1986) dal Pretore di L'Aquila gli artt. 1 d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 33 l. n. 730/1983, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 con riferimento agli artt. 3, 53, 23, 76 e 77 Cost. (ord. n. 445/1986 R.O.);

8) con ordinanza emessa il 28 febbraio 1985 (pervenuta il 29 maggio 1986) dal Pretore di L'Aquila gli artt. 1 d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 33 l. n. 730/1983, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 con riferimento agli artt. 3, 53, 23, 76 e 77 Cost. (ord. n. 446/1986 R.O.);

9-11) con tre ordinanze emesse il 5 maggio 1986 dal Pretore di Bologna gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53 Cost. (ord. n. 490-492/1986 R.O.);

che le menzionate disposizioni vengono denunciate, ex artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui determinano la misura fissa, quella percentuale, nonchè il massimale, per il contributo sociale di malattia dei liberi professionisti, in modo più oneroso — si assume — rispetto a quanto dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti, da coloro non tenuti, prima della legge n. 833/78, all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica (art. 63 l. n. 833/78 e successivi decreti ministeriali), dai lavoratori dipendenti: ciò a parità di reddito e di prestazioni sanitarie, prescindendosi totalmente, si ravvisa, dalla capacità contributiva di ciascuno;

che l'art. 57 l. 23 dicembre 1978 n. 833 viene sospettato di illegittimità costituzionale nella parte in cui affida al Governo il compito di disciplinare l'adeguamento della partecipazione contributiva degli assistiti, nonchè le modalità e i tempi di questa partecipazione, senza fissare alcun criterio direttivo, in contrasto con «la regola della riserva di legge relativa» di cui all'art. 23 Cost.;

che il d.P.R. n. 538/1980 è stato oggetto di impugnazione poichè sarebbe stato emanato in contrasto con quanto dispongono gli artt. 76 e 77 Cost.;

che l'art. 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638) contrasterebbe:

- con l'art. 101, secondo comma, Cost. poichè, essendo norma sostanzialmente di natura innovativa anzichè di interpretazione autentica, avrebbe compromesso e limitato il potere spettante al giudice di interpretare le leggi nella loro applicazione;

- con l'art. 53 Cost., nella parte in cui verrebbe a imporre, retroattivamente, un prelievo di carattere fiscale, non prevedibile dal contribuente, e quindi presumibilmente su redditi già consumati;

- con gli artt. 3 e 53 Cost.:

a) nella parte in cui, per i liberi professionisti aventi reddito anche da lavoro dipendente ovvero derivante da pensione, impone un duplice contributo (relativamente cioè ai due redditi) per il fruimento del medesimo servizio, a differenza di tutti gli altri soggetti tenuti ad un'unica contribuzione;

b) nella parte in cui assoggetta il libero professionista a duplice prelievo (fisso e percentuale) a differenza di coloro i quali svolgono anche attività di lavoro dipendente o siano titolari di pensione statale, nei cui confronti è prevista soltanto la contribuzione percentuale;

c) nella parte in cui creerebbe ingiustificate discriminazioni tra diverse categorie di liberi professionisti a seconda che per ciascuna di esse fosse o meno istituita, prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978 n. 833, apposita cassa o gestione per l'assicurazione di malattia;

che nei giudizi di cui alle ordinanze 356/86, 441/86 e 445/86 si sono costituiti rispettivamente Andrea Campanelli ed altro, Mazza Luigi ed altri e Rossi Luciano;

che l'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri in tutti i giudizi (ad eccezione di quello di cui all'ord. n. 446/86) deducendo la manifesta infondatezza delle questioni.

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti questioni identiche o comunque connesse;

che questa Corte con sentenza n. 167 del 1986 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538, in quanto provvedimento non avente natura legislativa;

che pertanto le questioni coinvolgenti detto d.P.R. n. 538 sollevate dalle ordd. nn. 416, 445 e 446/1986 R.O. vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

che con la stessa sentenza n. 167/1986 è stata dichiarata infondata ogni altra questione di legittimità costituzionale, secondo le prospettazioni assunte, delle disposizioni concernenti i contributi obbligatori di malattia gravanti sui liberi professionisti per gli anni 1980-1984;

che le ordinanze di cui in epigrafe propongono questioni identiche nei riferimenti, motivi ed argomenti, talchè non sussistono ragioni di sorta ovvero nuove prospettazioni tali da doversi modificare, in punto, quanto già deciso;

che, pertanto, le dedotte questioni, oltre quelle manifestamente inammissibili, vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538 (*Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti agli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti*) sollevata, con riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 Cost., dai Pretori di Reggio Calabria (ord. n. 416/1986) e L'Aquila (ordd. nn. 445 e 446/1986);

2) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 57 e 63 l. 23 dicembre 1978 n. 833 (*Istituzione del Servizio Sanitario nazionale*), 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33, (*Finanziamento del Servizio Sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1º giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile*), 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. in

*l. 26 settembre 1981 n. 537), 14 l. 26 aprile 1982 n. 181, 4 e 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638), 33 l. 27 dicembre 1983 n. 730 sollevate, con riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76, 77 e 101 Cost.; dai Pretori di Verona (ord. n. 146/1983), Napoli (ord. n. 356/1986), Reggio Calabria (ord. n. 416/1986), Firenze (ord. n. 428/1986), Pescara (ordd. nn. 440, 441/1986), L'Aquila (ordd. nn. 445, 446/1986), Bologna (ordd. nn. 490 e 492/1986).*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.

*Il direttore della cancelleria:* VITALE

87C0138

N. 56

*Ordinanza 13 febbraio 1987*

**Art. 3, lett. b), d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33: Lavoro - reddito dei liberi professionisti prestatori anche di lavoro dipendente - obbligo di pagare i contributi di malattia - omessa previsione (artt. 3 e 53 Cost.) - *Jus superveniens*: d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 - necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

;  
t;  
b ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b), del d.l. 30 dicembre 1979 n. 633 (*recte* n. 663), conv. in legge 29 febbraio 1980 n. 33 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977 n. 285 sulla occupazione giovanile) promossi con due ordinanze emesse il 6 e il 20 dicembre 1982 dal Pretore di Latina nei procedimenti civili vertenti tra Di Prima Maria Assunta e Serafini Claudio ed altri e l'INPS, iscritte ai nn. 738 e 739 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46 dell'anno 1984;

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto (ordd. nn. 738, 739/1983) emesse rispettivamente il 20 ed il 6 dicembre 1982 (pervenute il 22 agosto 1983) il Pretore di Latina ha ritenuto non manifestamente infondata «la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b), d.l. 30 dicembre 1979 n. 633 (*recte* 663) conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33 nella parte in cui non prevede per i liberi professionisti, non obbligati alla iscrizione ad un istituto mutualistico in quanto anche lavoratori dipendenti, l'obbligo di pagare i contributi sociali di malattia sul reddito derivante dalla libera attività professionale in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.»;

che nei relativi giudizi si è costituito l'INPS ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando come successivamente all'ordinanza

di rimessione sia stato emanato il d.l. 12 settembre 1983 n. 463 conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638, il cui art. 14 contiene l'interpretazione autentica dell'art. 3 lett. b), d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980 nel senso auspicato dal Pretore di Latina; l'Avvocatura dello Stato ha pertanto chiesto che venga disposta la restituzione degli atti al giudice *a quo*;

Considerato che va disposta la riunione dei giudizi concernendo essi identica questione;

che tale questione di legittimità costituzionale verte sull'art. 3, lett. b), d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33, interpretato nel senso che esso non prevede (si assume in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.) l'obbligo della contribuzione di malattia sul reddito da attività di lavoro professionale a carico di quei liberi professionisti prestatori anche di lavoro dipendente;

che, come rilevato, è intervenuto, nelle more, il d.l. 12 settembre 1983 n. 463 conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638, che con norma di interpretazione autentica (art. 14) ha espressamente affermato l'obbligo della contribuzione in relazione ad entrambi i redditi da attività libero-professionale e da lavoro dipendente (o da pensione), sia pure distinguendo (senza con ciò ledere i principi di ragionevolezza ed uguaglianza - cfr. sent. n. 167 del 1986) tra le varie categorie di liberi professionisti;

che pertanto appare necessario che il Pretore di Latina, cui vanno restituiti gli atti, valuti se permanga la rilevanza della questione sollevata alla stregua della sopravvenuta normativa.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di Latina (ordd. nn. 738 e 739/1983).*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.

*Il direttore della cancelleria: VITALE*

87C0139

---

N. 57

*Ordinanza 13 febbraio 1987*

**Art. 23, primo e ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643: Imposta incremento valore immobili - soprattasse - modalità di corresponsione (art. 76 Cost.) - *Jus superveniens*: d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516 - necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo e ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promossi con ordinanze emesse il 3 febbraio 1979 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Alessandria, il 18 aprile, 16 e 17 maggio 1977 ed il 7 gennaio 1980 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Sanremo (n. 10 ordd.) e il 6 ottobre 1983 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Venezia, iscritte al n. 411 del registro ordinanze 1979, ai nn. da 573 a 582 del registro ordinanze

1982 e al n. 1253 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 196 dell'anno 1979, nn. 25, 32 e 39 dell'anno 1983 e al n. 91-bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 per contrasto con l'art. 76 Cost. dalle ordinanze seguenti:

1) ordinanza emessa il 3 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Alessandria (ord. n. 411/1979 R.O.);

2-11) dieci ordinanze della Commissione tributaria di primo grado di Sanremo pervenute tutte il 22 luglio 1982 ed emesse il 18 aprile 1977 (ord. n. 573/1982 R.O.), il 16 maggio 1977 (ordd. nn. 574, 576-581/1982 R.O.), il 17 maggio 1977 (ord. n. 575/1982 R.O.) e il 7 gennaio 1980 (ord. n. 582/1982 R.O.);

che i giudizi vertono, nei termini della rimessione, sulla richiesta della riduzione della relativa soprattassa ex art. 23, ultimo comma, d.P.R. n. 643/1972;

che i Collegi *a quibus*, hanno osservato, in proposito, come l'ultimo comma dell'art. 23 d.P.R. n. 643/1972, «richiama le riduzioni stabilite in materia di soprattasse per l'imposta di registro, non consente allo stato attuale una pratica applicazione, in quanto la legge di registro prevede riduzioni unicamente in materia di pene pecuniarie e non anche di soprattasse». Da ciò deriverebbe l'equiparazione tra chi presenta la dichiarazione INVIM con un giorno di ritardo e chi non la presenta affatto. La norma, così disponendo, si porrebbe quindi in contrasto con l'art. 76 Cost. in quanto non verrebbe rispettata la direttiva della legge-delega 9 ottobre 1971 n. 825, art. 10, n. 11 che prescrive «la migliore commisurazione delle sanzioni alla effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni»;

che la questione è stata sollevata, altresì, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia con ordinanza emessa il 6 ottobre 1983 (pervenuta il 16 novembre 1984, ord. n. 1253/1984 R.O.), nel giudizio di appello avverso la decisione del 27 febbraio 1982 della Commissione tributaria di primo grado. Con tale ordinanza viene coinvolto nell'impugnativa, null'altro specificamente risultando in ordine agli accertamenti compiuti in primo grado, anche il primo comma dell'art. 23 d.P.R. n. 643/1972 in quanto «prevede la sanzione della soprattassa in misura fissa e non graduale tra un minimo e un massimo (a differenza della pena pecuniaria prevista per altri tributi, in relazione ai quali è consentita per di più la riduzione in caso di limitato ritardo)» in contrasto con l'art. 76 Cost. in riferimento alla citata direttiva di cui alla legge-delega n. 825/1971 (art. 10, n. 11);

che l'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha spiegato intervento nei giudizi di cui alle ordinanze nn. 411/79, 573/82, 1253/84, concludendo per l'infondatezza delle questioni;

Considerato che i Collegi rimettenti prospettano questioni connesse alla applicazione della medesima normativa, talchè va disposta la riunione dei giudizi;

che relativamente alle ordinanze n. 411 del 1979 R.O.; nn. 573 e 582 del 1982 R.O. (queste ultime, come sopra esposto, emesse tutte nel 1977) è peraltro sopravvenuto il d.l. 10 luglio 1982 n. 429 convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 1982 n. 516, il cui art. 31, comma quarto, ha disposto che «per le altre controversie pendenti» (diverse da quelle di valutazione) «e le altre violazioni commesse fino alla data del 31 dicembre 1981», relative tra l'altro anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, «le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda od abbia provveduto al versamento del tributo dovuto...»;

che nelle fattispecie dedotte, non essendo in contestazione la valutazione dell'Ufficio ma solo l'applicazione della soprattassa, si deve ritenere che la dovuta imposta INVIM decennale sia stata versata;

che pertanto si appalesa necessario un nuovo esame della rilevanza della sollevata questione da parte dei giudici rimettenti in relazione alla sopravvenuta normativa (cfr. ord. n. 152 del 1984);

che puntuali nuove motivazioni in punto di rilevanza si appalesano del caso anche in ordine all'indicata ordinanza della Commissione tributaria di secondo grado di Venezia poichè riferibile alla precedente decisione di primo grado resa addì 27 febbraio 1982;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Alessandria (ordinanza n. 411/1979), di Sanremo (ord. 573-582/1982) e alla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia (ordinanza n. 1253/1984).*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.

*Il direttore della cancelleria: VITALE*

N. 58

Ordinanza 13 febbraio 1987

**Art. 20 legge 30 aprile 1969, n. 153: Previdenza ed assistenza - pensionati aventi un ulteriore reddito da lavoro dipendente - disciplina del cumulo pensionistico - non estensibilità ad altri redditi personali dei pensionati (art. 3 Cost.) - questione già dichiarata non fondata (sent. n. 30/1976) - Manifesta infondatezza.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1979 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Marzi Luigia e l'I.N.P.S. iscritta al n. 640 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 318 dell'anno 1979;

Visti gli atti di costituzione di Marzi Luigia e dell'INPS nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 aprile 1979 dal Pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 20 l. 30 aprile 1969 n. 153 — che ha sostituito l'art. 20 d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 — nella parte «in cui limita alla sola "...retribuzione percepita in costanza di rapporto alle dipendenze di terzi..." il previsto divieto di cumulo parziale (*recte* totale) delle "...quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di invalidità liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria..." con altri redditi personali del pensionato», in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.;

che oggetto del giudizio *a quo* è la pretesa della ricorrente Marzi Luigia di cumulare integralmente la pensione di vecchiaia, della quale è titolare, con la retribuzione percetta in dipendenza della prestazione di lavoro subordinato, pretesa che l'art. 20 l. n. 153 del 1969 consente solo nella misura del 50% delle quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e invalidità;

che il Pretore osserva come la norma non sarebbe «sorretta da alcuna giustificazione apprezzabile sul piano della ragionevolezza» (come tale in contrasto con il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.) in quanto «la disposizione impugnata non estende ad altri redditi personali dei pensionati, aventi fonte diversa dal rapporto di lavoro subordinato (quali i redditi da lavoro autonomo, da attività professionali o commerciali, da capitali, da impresa, da immobili etc.)», il suddetto cumulo con le pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria, «in danno» soltanto dei titolari di redditi da lavoro subordinato (oltre che di pensione);

che si è costituita in giudizio Luigia Marzi, nella cui memoria si insiste per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma associandosi ai dubbi espressi nell'ordinanza di rimessione;

che proprie deduzioni sono state depositate anche dall'INPS, rilevandosi come «la inosservanza del principio ugualitaristico è costituzionalmente sindacabile per violazione ingiustificata della sfera giuridica del soggetto e non allorchè il legislatore non intende estendere, ad altre categorie, determinate misure restrittive nel godimento di alcuni benefici»;

che l'intervenuta Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione in quanto già decisa dalla Corte (sent. n. 30 del 1976);

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 l. 30 aprile 1969 n. 153 (sostitutivo dell'art. 20 d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488) prospettata in riferimento all'art. 3 Cost. negli stessi termini e con identiche argomentazioni è stata già oggetto di giudizio da parte di questa Corte, che con la sentenza n. 30 del 1976 la dichiarò infondata (anche sotto altri profili di assunta incostituzionalità ex artt. 4, 35, 36, 38 Cost.) ravvisando differenti condizioni soggettive ed oggettive tra i soggetti posti a confronto (pensionati aventi un ulteriore reddito da lavoro dipendente da un lato e pensionati fruitori di altri redditi personali dall'altro);

che il giudice *a quo*, ancorchè a motivata conoscenza della detta sentenza, non adduce valide ragioni atte a indurre questa Corte a mutare il proprio orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 l. 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) — articolo che ha sostituito l'art. 20 d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 — sollevata dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.

*Il direttore della cancelleria:* VITALE

87C0141

N. 59

*Ordinanza 13 febbraio 1987*

**Art. 74-bis, penultimo comma, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (articolo introdotto dall'art. 10 legge 18 aprile 1975, n. 148):**  
**Impiego pubblico - medici ammessi a frequentare il tirocinio pratico presso enti ospedalieri - inconfigurabilità di un rapporto di lavoro subordinato (art. 36 Cost.) - questione già decisa (sent. n. 210/1985) - Manifesta infondatezza.**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74-bis, penultimo comma, d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 (*sub* art. 10 legge 18 aprile 1975 n. 148) (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri) promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1979 dal Pretore di Parma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Cuminetti Silvio ed altri e Ente Ospedaliero Ospedali Riuniti di Parma ed altri, iscritta al n. 811 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15 dell'anno 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 giugno 1979 il Pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 74-bis, penultimo comma, d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 (*sub* articolo 10 l. 18 aprile 1975 n. 148), in quanto esclude qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, anche privato e speciale, tra enti ospedalieri e medici ammessi a frequentare il « tirocinio pratico », per contrasto con l'art. 36 Cost.;

che l'intervenuta Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, ritenendo di qualificare correttamente il tirocinio ospedaliero come periodo di perfezionamento degli studi ha concluso per l'inapplicabilità dei principi di cui all'art. 36 Cost. e, quindi, per l'infondatezza della questione;

Considerato che con la sentenza n. 210 del 1985 questa Corte ha già chiarito che il tirocinio pratico di cui alla legge 18 aprile 1975 n. 148, non integrando « un rapporto di lavoro, subordinato o anche soltanto autonomo, con l'ente presso il quale è esercitato » (consistendo in attività « esclusivamente rivolte a far conseguire ai sanitari un incisivo addestramento nei servizi ospedalieri »), non risulta assistito dall'invocato parametro di cui all'art. 36 Cost.;

che pertanto quanto già deciso con la citata sentenza n. 210 del 1985 ha privato l'odierna questione dei suoi termini essenziali;

che non sono state prospettate ragioni tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 74-bis, penultimo comma, d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 (articolo introdotto dall'art. 10 l. 18 aprile 1975 n. 148) sollevata dal Pretore di Parma in riferimento all'art. 36 Cost. con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.

*Il direttore della cancelleria:* VITALE

87C0142

N. 60

*Ordinanza 13 febbraio 1987*

**Artt. 18, 45, n. 4, e 46 cod. proc. pen.: Processo penale - connessione dei procedimenti - scelta tra connessione probatoria e pregiudizialità - discrezionalità del giudice (artt. 25, 101 e 107 Cost.) - questione sollevata da giudice non più avente poteri decisorii in ordine al giudizio di merito - Manifesta inammissibilità.**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18, 45, n. 4, e 46 cod. proc. pen., promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1979 dal Pretore di Pietrasanta, nel procedimento penale a carico di Mattia Gino iscritta al n. 984 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 64 del 5 marzo 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Pietrasanta, con ordinanza emessa il 7 novembre 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e 107, terzo comma, Cost., degli artt. 18, 45, n. 4, e 46 cod. proc. pen., nella parte in cui affidano alla discrezionale valutazione del giudice di uno dei procedimenti connessi la scelta tra connessione probatoria e pregiudizialità e non prevedono che, ove sussista un rapporto di pregiudizialità, la connessione probatoria operi soltanto quando non determini spostamento della competenza e che solo a questa condizione i procedimenti possono essere riuniti;

che, in particolare, nell'ordinanza di rimessione si espone: *a)* che, nella specie, il Pretore di Pietrasanta aveva trasmesso al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lucca, a seguito di richiesta di quest'ultimo, copia autentica degli atti relativi al procedimento in questione; *b)* che, successivamente, il Pubblico Ministero aveva richiesto la trasmissione degli atti in originale; *c)* che il Pretore, aderendo a tale richiesta, aveva inviato al Pubblico Ministero gli originali degli atti; *d)* che, quindi, il Pubblico Ministero, in applicazione delle disposizioni impugnate, aveva già disposto, per motivi di connessione, la riunione del procedimento ad altro pendente presso il suo Ufficio; *e)* che il Pretore, in conseguenza di tale provvedimento, era stato ormai privato della competenza a conoscere del reato per il quale aveva iniziato l'azione penale;

Considerato che, con la trasmissione degli atti originali al Pubblico Ministero di Lucca, il Pretore di Pietrasanta si è spogliato del processo, tant'è che il Pubblico Ministero ha già provveduto, come comunicato con lettera del 29 ottobre 1979, alla riunione dei procedimenti;

che, pertanto, il giudice *a quo* quando ha emesso l'ordinanza di rinvio a questa Corte, non aveva più poteri decisorii in ordine al procedimento stesso;

che, di conseguenza, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Pietrasanta con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.

*Il direttore della cancelleria:* VITALE

87C0143

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*  
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*





## ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ CHIETI  
Libreria MARZOLI  
Via B. Spaventa, 18
- ◇ L'AQUILA  
Libreria FANTINI  
Piazza del Duomo, 59
- ◇ PESCARA  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ TERAMO  
Libreria BESSO  
Corso S. Giorgio, 52

## BASILICATA

- ◇ MATERA  
Cartoleria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ CATANZARO  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ CROTONE (Catanzaro)  
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.  
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ REGGIO CALABRIA  
Libreria S. LABATE  
Via Giudiceca

## CAMPANIA

- ◇ ANGRI (Salerno)  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◇ AVELLINO  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO  
C.I.D.E. - S.r.l.  
Piazza Roma, 9
- ◇ CASERTA  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)  
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ PAGANI (Salerno)  
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE  
Piazza Municipio
- ◇ SALERNO  
Libreria INTERNAZIONALE  
Piazza XXIV Maggio, 10/11

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ CERVIA (Ravenna)  
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO  
Corso Mazzini, 36
- ◇ FERRARA  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 180
- ◇ RAVENNA  
Libreria LAVAGNA  
Via Cairoli, 1
- ◇ REGGIO EMILIA  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)  
Libreria CAIMI DUE  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16

## PORDENONE

- Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre

## TRIESTE

- Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15

## UDINE

- Cartoleria «UNIVERSITAS»  
Via Pracchiuso, 19
- Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13
- Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ FROSINONE  
Libreria CATALDI  
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ LATINA  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma  
Piazzale Clodio  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ SORA (Frosinone)  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ VITERBO  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ IMPERIA  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA  
Libreria DA MASSA CRISTINA  
Viale Italia, 423
- ◇ SAVONA  
Libreria MAUCCI  
Via Paleocapa, 61/R

## LOMBARDIA

- ◇ BERGAMO  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ COMO  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA  
Ditta I.C.A.  
Piazza Gallina, 3
- ◇ MANTOVA  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di Marina Di Pellegrini e Diego Ebbi  
s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
- ◇ VARESE  
Libreria VERONI  
Piazza Giovine Italia

## MARCHE

- ◇ ANCONA  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ ASCOLI PICENO  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA  
Libreria MORICCHETTA  
Piazza Annessione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11

## PESARO

- Libreria SEMPRUCCI  
Corso XI Settembre, 6
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  
Libreria ALBERTINI  
Via Risorgimento, 33

## MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO  
Libreria DI E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ IERNIA  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ASTI  
Ditta I.C.A.  
Via De Rolandis
- ◇ BIELLA (Vercelli)  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10  
Libreria PASOUALE  
Via Roma, 64/D
- ◇ NOVARA  
GALLERIA DEL LIBRO  
Corso Garibaldi, 10
- ◇ TORINO  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ VERCELLI  
Ditta I.C.A.  
Via G. Ferraris, 73

## PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI  
Libreria ATHENA  
Via M. di Montrone, 86
- ◇ BRINDISI  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ TARANTO  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ AGRIGENTO  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36
- ◇ CATANIA  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395
- ◇ ENNA  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele

## MESSINA

- Libreria O.S.P.E.  
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ PALERMO  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ RAGUSA  
Libreria DANTE  
Piazza Libertà
- ◇ SIRACUSA  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◇ TRAPANI  
Libreria DE GREGORIO  
Corso V. Emanuele, 63

## TOSCANA

- ◇ AREZZO  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 81
- ◇ LUCCA  
Libreria BARONI  
Via Fillungo, 43  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ MASSA  
Libreria VORTUS  
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ PISA  
Libreria VALLERINI  
Via dei Milite, 13
- ◇ PISTOIA  
Libreria TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ SIENA  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA  
Libreria MINERVA  
Via dei Tillier, 34

## VENETO

- ◇ BELLUNO  
Libreria BENETTA  
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ PADOVA  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ VENEZIA  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA  
Libreria GHELFÌ & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

|                                                                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:                                           |            |
| - annuale                                                                                                                                | L. 100.000 |
| - semestrale                                                                                                                             | L. 55.000  |
| <b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:                                           |            |
| - annuale                                                                                                                                | L. 200.000 |
| - semestrale                                                                                                                             | L. 110.000 |
| <b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:         |            |
| - annuale                                                                                                                                | L. 22.000  |
| - semestrale                                                                                                                             | L. 13.000  |
| <b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:                                |            |
| - annuale                                                                                                                                | L. 82.000  |
| - semestrale                                                                                                                             | L. 44.000  |
| <b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:                          |            |
| - annuale                                                                                                                                | L. 22.000  |
| - semestrale                                                                                                                             | L. 13.000  |
| <b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali: |            |
| - annuale                                                                                                                                | L. 313.000 |
| - semestrale                                                                                                                             | L. 172.000 |

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

|                                                                                         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale                                  | L. 700 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione        | L. 700 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione     | L. 700 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 700 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Abbonamento annuale                                         | L. 50.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 700    |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Abbonamento annuale               | L. 28.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 2.800  |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (solo parte prima e supplementi ordinari)

|                                                                                                              |                                                                        | Prezzi di vendita |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
|                                                                                                              |                                                                        | Italia            | Estero |
| <b>Invio giornaliero</b> N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine   | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000          | 1.000  |
|                                                                                                              | Spese per imballaggio e spedizione                                     | L. 1.000          | 1.000  |
|                                                                                                              | Maggiorazione per diritto di raccomandata                              | L. 1.500          | 1.700  |
|                                                                                                              |                                                                        | L. 2.000          | 2.000  |
| <b>Invio settimanale</b> N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 6.000          | 6.000  |
|                                                                                                              | Spese per imballaggio e spedizione                                     | L. 1.000          | 1.000  |
|                                                                                                              | Maggiorazione per diritto di raccomandata                              | L. 1.500          | 1.700  |
|                                                                                                              |                                                                        | L. 2.000          | 2.000  |

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Abbonamento annuale                                          | L. 90.000 |
| Abbonamento semestrale                                       | L. 50.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 700    |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221